



COMUNE DI ROCCAMENA
Provincia di Palermo

***REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA***

(D.Lgs. 15/11/1993, n.507)

Capo I
Norme generali

Art.1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le modalità di applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al Capo secondo del D.L.vo 15/11/1993, n° 507, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca delle concessioni, delle autorizzazioni e della relativa tariffa.

Art.2
Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di suolo sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione di balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.

Parimenti, sono soggetti ad imposizione tributaria le occupazioni realizzate sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

Art.3
Classificazione del Comune

A norma dell'art.43 del D.L.vo 15/11/1993, n.507, questo Comune, la cui popolazione residente al 31/12/1992 è di n.2125 abitanti, rientra nella V classe impositiva e applica le tariffe di cui alla allegata tabella del presente regolamento.

Art.4
Soggetti passivi

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

Art.5

Forme di gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche è gestito direttamente dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art.22 comma 3°, della legge 8/6/1990, n°142, recepito con la L.R. n°48/91. o ai soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico - funzionale, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalità di cui al citato art. 22 della legge 142/90.

Art.6

Tariffe

Le tariffe per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche sono determinate con provvedimento del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

A norma dell'art.42, comma 6, del D.L.vo n°507/93, il Comune dà atto che le tariffe previste per ogni tipo di occupazione sono conformi ai limiti fissati da detta normativa e che la misura corrispondente all'ultima categoria non é inferiore al 30% di quella determinata per la prima.

Art.7

Funzionario responsabile

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune é tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in "Concessione", le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Il funzionario responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare al Sindaco ed al Segretario Comunale dell'Ente una dettagliata relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

Art.8

Revoca di concessioni o autorizzazioni

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente la utilizzazione di suolo pubblico determina il diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi.

Art.9

Categorie delle località delle occupazioni

Agli effetti della applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, le aree territoriali sono suddivise in n° 3 categorie in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art.42, del D.L.vo n.507/93, modificato con D.L.vo 28/12/1993, n.566.

Tale classificazione comprende le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui all'art.2 del presente regolamento meglio specificate nell'elenco, distinto con lettera "A", allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Le variazioni di detto elenco possono effettuarsi con determina della Giunta Municipale entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, sentito il Responsabile del servizio

tecnico e previa pubblicazione del provvedimento per gg. 15 consecutivi nell'albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento.

Capo II **Modalità per l'applicazione della tassa**

Art.10 **Tipi di occupazione**

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono assumere il carattere di "permanenti" e "temporanee".

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno la esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art.11 **Commisurazione della tassa**

La tassa é commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari. Le frazioni inferiore al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art.46 del D.L.vo n° 507/93, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Per le occupazioni temporanee e permanenti, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq.100, del 25% per la parte eccedente i mq.100 e fino a mq. 1.000, del 10% per la parte eccedente mq.1.000.

Art.12 **Occupazioni permanenti**

Per le occupazioni permanenti di qualsiasi natura la tassa é dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Essa é commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui alla allegata tabella "B" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art.13 **Passi carrabili**

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa é commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto ed è quantificata nella misura prevista di cui alla tabella "B".

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa è determinata con un riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta la occupazione o certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui sopra, il Comune può, tenendo conto delle esigenze di viabilità e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività sarà comunque limitato ad una superficie massima di dieci metri quadrati e non consentirà alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Sul predetto tipo di occupazione, la tassa è calcolata sulla base della tariffa ordinaria .

Se il passo carrabile costruito direttamente dal Comune risultasse non utilizzabile e comunque, non utilizzato dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è del 50%.

La tassa relativa alla occupazione con passi carrabili può essere assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Ove il contribuente non abbia interesse a utilizzare il passo carrabile può ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune.

La messa in pristino dell'assetto stradale deve essere effettuata a spese del richiedente.

Art.14

Occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee la tassa é commisurata alla effettiva superficie occupata, ed é graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art.9 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica in base alle tariffe di cui all'allegata tabella "B" del presente regolamento.

Art.15

Occupazioni permanenti di sottosuolo e soprassuolo

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono tassate forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, così come determinate nella tabella "B" dell'allegato regolamento.

Il Comune ha facoltà di disporre il trasferimento in altra sede, a spese proprie ,delle condutture, dei cavi e degli impianti ricorrendo esigenze specifiche.

Qualora il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa é a carico degli utenti interessati.

A norma dell'art.47 del D.L.vo n. 507/93, poiché il Comune provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti é dovuto, oltre il pagamento della tassa di cui al comma I, un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione della galleria nella misura del 10% della spese medesime, che annualmente potrà essere aggiornata con determina del Sindaco.

Art.16
Occupazioni temporanee
del sottosuolo e soprassuolo

Per le occupazioni avente carattere temporaneo, la tassa é determinata in base alle tariffe di cui all'allegata tabelle "B" del presente regolamento.

Art.17
Occupazione a mezzo di distributori
di carburanti e di tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di "distributori di carburanti" e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo é dovuta la tassa annuale in base alle tariffe di cui all'allegata tabella "B" del presente regolamento.

Art.18
Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87 del D.P.R. 22.12.1986, N.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle fermate e degli orari dei pubblici servizi di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- i) le occupazioni per manifestazioni politiche, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- l) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.-

Art.19
Denuncia e versamento della
tassa per le occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi del tributo devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 gg. dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa.

La denuncia deve essere effettuata mediante gli appositi moduli predisposti dal Comune deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del contribuente, ivi compreso il codice fiscale;

- b) gli estremi dell'atto di concessione;
- c) la superficie occupata;
- d) la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
- e) la misura di tariffa corrispondente;
- f) l'importo complessivo dovuto.

Nei termini di cui al primo comma del presente articolo deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestazione deve essere allegata alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui sopra, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nelle occupazioni che determinano un maggiore ammontare dei tributi.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio.

Per le occupazioni con condutture, cavi e impianti in genere il versamento della tassa deve essere parimenti effettuato nel mese di gennaio.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo, giusto quanto previsto dal comma 3° dell'art.50 del D.L.vo del 15/11/1993,n° 507.

Art.20

Denuncia e versamento della tassa per le occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia é assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, da effettuarsi al momento in cui hanno inizio le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art.21

Accertamenti

In riferimento alle denunce presentate, il Comune procede in primo luogo al controllo delle stesse, alla verifica dei versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce e di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata a seguito di controllo e verificata e accettata dal contribuente, é effettuata mediante versamento con apposito conto corrente postale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle denunce, ovvero in caso di omessa presentazione delle denunce stesse, il Comune provvederà alla emissione di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio motivato nel quale sono indicati la tassa dovuta, le soprattasse e gli interessi liquidati, nonché il termine di gg.60 per il pagamento.

Gli accertamenti, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia é stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui sopra separatamente per ciascun anno.

Art.22 Contenzioso

Contro gli atti di accertamento e successivi è ammesso ricorso alla Commissione tributaria Provinciale e/o Regionale nei modi e nei termini previsti dal Decreto legislativo del 31.12.1992 n. 546.

Art.23 Procedimento esecutivo

La tassa dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D. P. R. 28/01/1988,n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni in un'unica soluzione. Si applica l' art. 2752 del codice civile.

Art.24 Rimborsi

I contribuenti possono richiedere con apposita istanza il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso si dovrà provvedere entro 90 gg. dalla data di presentazione della stessa, mentre sulle somme da rimborsare spettano gli interessi di mora nella misura prevista in relazione alle imposte erariali.

Art. 25 Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Se la tardiva presentazione della denuncia e il tardivo versamento è avvenuto nei 30 gg. successivi alla data di scadenza stabilita le soprattasse di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

Sulle somme dovute a titolo e soprattassa si applicano gli interessi moratori stessa misura prevista in relazione alle imposte erariali.

Art.26 Sanzioni amministrative

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione delle occupazioni di suolo. Per le violazioni delle presenti norme regolamentari stabilite dal Comune si applica la sanzione amministrativa da €. 51,65 a €. 258,23 con notificazione agli interessati, entro 150 gg. dall'accertamento, delle violazioni riportati in apposita verbale. In difetto, il Comune provvederà a notificare apposita ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato senza pregiudizio di ogni altra azione da espletarsi con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività. In caso di inottemperanza

all'ordine entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Capo III

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni

Art.27

Autorizzazioni

Organi competenti al rilascio

L'occupazione di suolo pubblico con opere e depositi, con griglie, pietre forate, vetrocementi, botole, passi carrai, (compresi gli accessi a stazioni di erogazione di carburante), apparecchi automatici di distribuzione di tabacchi e simili, vetrinette murali e tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari, é soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'occupazione di suolo pubblico con pali e fili telefonici e per trasporto di energia elettrica, chioschi per la vendita di frutta e verdura, di bibite, gelati, dolciumi, giornali, e simili é soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Sulle domande per l'installazione di vetrinette murali, tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari, e chioschi occorre il parere del Responsabile del Servizio Tecnico.

Art.28

Concessioni

Organi competenti al rilascio

L'occupazione di sottosuolo pubblico con stazioni di distribuzione di carburanti e lubrificanti é soggetta ad apposita concessione rilasciata dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'occupazione di sottosuolo pubblico con condutture, cavi, impianti vari, cisterne e fosse biologiche é parimenti soggetta ad apposita concessione che viene rilasciata dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Sulle domande per impianto di distribuzione di carburanti e lubrificanti occorre il preventivo parere del Responsabile del Servizio Tecnico.

Art.29

Osservanza di leggi e regolamenti

Le autorizzazioni o concessioni di occupazione di suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del tributo, nel presente regolamento, nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia, dei mercati, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché delle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione.

L'autorizzazione o concessione per l'occupazione di suolo pubblico non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti alle attività svolte dai medesimi sul suolo pubblico.

Detti provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei terzi verso i quali i titolari degli stessi debbono rispondere di ogni molestia o danno, ritenendo esonerato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art.30
Domanda di
autorizzazione o concessione

Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree gravate da servitù di pubblico passaggio deve farne domanda circostanziata al Comune su carta legale.

La domanda deve contenere la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire sul suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, l'esatta indicazione della località interessata e la dichiarazione che il richiedente é disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a tutte quelle altre che il Comune intendesse imporre a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.

La domanda dovrà inoltre essere corredata da grafici sufficienti ad identificare le opere da eseguire e dai calcoli di stabilità, limitatamente in quest'ultimo caso, alle opere che rivestono carattere di particolare importanza.

Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, fermo restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune potrà richiedere a corredo della domanda tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti .

Potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

Le domande per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per esercitare il commercio in occasione di fiere, mercati, sagre ed altre manifestazioni similari nei luoghi previsti dal Comune stesso devono essere presentate almeno 20 gg. prima della ricorrenza. Le domande pervenute dopo tale termine saranno prese in esame nei limiti della disponibilità di spazio.

Restano salve le vigenti disposizioni in tema di assegnazione dei posti nei mercati cittadini, contemplate nell'apposito regolamento.

Art.31
Decisione sulle domande

Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale ha sempre la facoltà di respingere le richieste di cui all'art.30, motivandone il rigetto.

In ogni caso sono rigettate le richieste di occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art.32
Occupazione di suolo pubblico richiesta da più soggetti passivi

Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da più persone, l'autorizzazione o la concessione é accordata a colui che ha presentato per primo la domanda.

Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico venga richiesto da più persone in forma temporanea nella circostanza di cui al penultimo comma dell'art.30, il Comune assegnerà le autorizzazioni seguendo l'ordine cronologico delle domande; per quelle presentate nel medesimo giorno si procederà mediante sorteggio.

In ogni caso, resta impregiudicata la discrezionalità del Comune nell'accordare le autorizzazioni di cui trattasi in relazione a quanto previsto dal precedente art. 31.

Art.33
Termini del procedimento autorizzatorio o concessorio

Ai sensi dell'art.2 della legge 07/08/1990, n. 241, recepita dalla L.R. n. 48/92, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata di occupazione di suolo pubblico é

fissato in 3 mesi.

Qualora vengono richiesti da parte dell'ufficio comunale chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine é prorogato di 3 mesi.

Art.34 **Rimborso di spese**

Alla domanda di concessione o di autorizzazione di cui all'art.29 dovrà essere allegata la quietanza della Tesoreria Comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese così come appresso:
a) per le occupazioni permanenti e passi carrabili €. 5,16 di rimborso spese stampati;
b) per le occupazioni permanenti e passi carrabili €. 25,82 di rimborso spese di istruttoria e sopralluogo.

L'ammontare di detto fondo potrà essere variato annualmente con provvedimento del Sindaco.

Art.35 **Deposito cauzionale**

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art.36 **Contenuto della autorizzazione o concessione**

Nell'autorizzazione o nell'atto di concessione sono indicate le modalità per l'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, nonché tutti gli elementi atti a stabilirla e delimitarla.

Art.37 **Obblighi del titolare della autorizzazione o concessione**

Il titolare dell'autorizzazione o concessione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre la stessa oltre la durata stabilita.

Inoltre, deve eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino il suolo occupato al termine della concessione e disporre, se del caso, i lavori sul suolo pubblico avuto in concessione in modo da non danneggiare le opere esistenti, ovvero prendere gli opportuni accordi con il Comune per ogni eventuale modifica delle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al concessionario medesimo.

Art.38 **Spese per l'autorizzazione o concessione**

Le spese di qualsiasi tipo inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione sono ad esclusivo carico del titolare della stessa.

Art.39 **Intrasferibilità dell'autorizzazione o concessione. Decadenza**

Incorre nella decadenza dell'autorizzazione o concessione chi non adempia le condizioni imposte nell'atto amministrativo o che non osservi le norme stabilite dalla legge o dal presente regolamento. Incorre altresì nella decadenza

a) colui che non si sia avvalso entro 6 mesi dalla definizione delle formalità di ufficio della

autorizzazione o concessione accordate o che non abbia curato il versamento della somma richiesta a titolo di cauzione;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio o patrimonio del Comune al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune.

Art.40

Revoca, modifica, sospensione dell'autorizzazione o concessione

Le autorizzazioni o concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle autorizzazioni o concessioni sarà notificato agli interessati con apposita ordinanza nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza.

Art.41

Restituzione della tassa e del canone

La revoca, la modifica o la sospensione dell'autorizzazione o concessione non danno diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salva la restituzione della tassa e del canone pagati in anticipazione.

Art.42

Occupazioni abusive

Le occupazioni effettuate senza titolo o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Per la loro cessazione il Comune ha inoltre facoltà, a norma dell'art.823 del codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile.

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

Art.43

Norme transitorie

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per i passi carrabili reintrodotta con l'art. 13 del presente regolamento devono presentare la denuncia di cui all'art. 20 ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Nello stesso termine va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già pagati e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate con il presente provvedimento.

Art.44

Vigilanza

Con il presente regolamento si prende atto che é attribuito alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art.35 del D.L.vo n.507 /93.

Art.45

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art.46

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art.22 della legge 7/08/1990, n.241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.47

Variazioni del regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la "cessazione" entro 30 gg. successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art.48

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi giorni quindici dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio del Comune e avrà efficacia con decorrenza dall'01.01.2007.

Allegato «A»

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

Sono da considerarsi di 1^a categoria le seguenti:

- 1) Piazza Papa Giovanni XXXIII;
- 2) Via Umberto I°;
- 3) Via Roma;
- 4) Corso Vittorio Emanuele,
- 5) Via La Masa;
- 6) Via La Manno (tratto compreso tra la Via La Masa e la Via Roma).-

Sono da considerarsi di 2^a categoria le seguenti:

- 1) Le restanti strade carrabili, spazi ed aree pubbliche
- 2)

Sono da considerarsi di 3^a categoria le seguenti:

- 1) Strade non carrabili;.

Tariffe

Occupazioni permanenti

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico

Per ogni metro quadrato e per anno:

- Categoria prima - € 25,00
- Categoria seconda - € 18,00
- Categoria terza - € 16,00

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 65%) con arrotondamento all'Euro per difetto o per eccesso:

- Categoria prima - € 13,00
- Categoria seconda - € 9,00
- Categoria terza - € 8,00

C) Occupazioni con passi carrabili

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%):

- Categoria prima - € 13,00
- Categoria seconda - € 9,00
- Categoria terza - € 8,00

D) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

- Categoria prima - € 13,00
- Categoria seconda - € 9,00
- Categoria terza - € 8,00

E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50 %):

- Categoria prima - € 13,00
- Categoria seconda - € 9,00
- Categoria terza - € 8,00

F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 90 %):

- Categoria prima - € 3,00
- Categoria seconda - € 2,00
- Categoria terza - € 0,60

G) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art.46 del D.Lgs. 507/1993

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

- Per ogni Km. lineare o frazione e per anno - € 258,00

H) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi

Per ogni apparecchio e per anno:

- Centro abitato - € 15,49

- Zona limitrofa - € 11,36
- Sobborghi e zone periferiche
 - € 7,75

I) Distributori di carburante

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati

Per ogni distributore e per anno:

- Centro abitato - € 35,00
- Zona limitrofa - € 30,00
- Sobborghi e zone periferiche
 - € 20,00
- Frazioni - € 6,00

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

Occupazioni temporanee

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico

Tariffa giornaliera per mq.:

- Categoria prima - € 2,00
- Categoria seconda - € 1,00
- Categoria terza - € 1,00

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 18 ore (riduzione del 25%) e fino a 14 giorni:

- Categoria prima - € 1,50
- Categoria seconda - € 0,75
- Categoria terza - € 0,75

2. fino a 18 ore (riduzione del 50%) e oltre i 14 giorni

- Categoria prima - € 1,00
- Categoria seconda - € 0,50
- Categoria terza - € 0,50

3. oltre a 18 ore e fino a 24 ore e fino a 14 giorni e oltre:

- Categoria prima - € 2,00
- Categoria seconda - € 1,00
- Categoria terza - € 1,00

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo

Tariffa giornaliera per mq.:

- Categoria unica - € 1,40

C) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%

D) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) e' ridotta dell'80%

E) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) e' ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

F) Per le occupazioni realizzare per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50 %

G) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) e' ridotta dell'80%

H) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art.46 del D. Lgs. 507/1993

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

- Per ogni Km. lineare o frazione e per anno - € 258,00

I) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.47 del D.Lgs. 507/1993

La tassa e' determinata in misura forfetaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. - € 10,00

b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. - € 15,00

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 gg. la tassa e' maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 gg. + 30%

b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%

c) di durata superiore a 180 gg. + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.